

**ALLEGATO 5 - CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’
POR FSE OBIETTIVO 2 2007-2013**

TRA

La Regione Lazio (in seguito Regione)

E

IL Sig.(in seguito Proponente)

Si conviene e stipula quanto segue

**ART. 1
(Affidamento)**

La Regione affida e finanzia al Proponente, così come risulta costituito e rappresentato, la realizzazione del Progetto presentato ai sensi dell’Avviso Pubblico “TORNO SUBITO” Programma di interventi rivolto agli studenti universitari o laureati approvato con Determinazione Dirigenziale n° G06209 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii..

**ART. 2
(Disciplina del rapporto)**

Il Proponente dichiara di conoscere la normativa inerente i costi ammissibili ed accetta la vigilanza della Regione, sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione del contributo erogato, anche mediante ispezioni e controlli.

**ART. 3
(Termine iniziale e finale)**

Il Proponente s’impegna a dare inizio alla realizzazione del Progetto finanziato entro e non oltre i termini fissati dall’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n° G06209 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii..

Il Proponente s’impegna altresì ad attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta presentata, che non potranno superare dalla data di inizio attività, i dodici mesi .

Per giustificati motivi, previa autorizzazione della Regione, detti termini possono essere prorogati di ulteriori 30 giorni.

**ART. 4
(Ulteriori adempimenti)**

Al fine di consentire in qualunque momento l’esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati, il Proponente si impegna a tenere tutta la documentazione compresa quella contabile per la presentazione della rendicontazione e ad utilizzare un conto corrente bancario da cui sia evinca che l’erogazione del contributo sia relativa a progetti finanziati dalla Regione a valere sul Fondo Sociale Europeo. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa in itinere ed ex post.

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato del Progetto finanziato non possono essere commercializzati dal Proponente. Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a conservare la documentazione inerente le spese sostenute per un periodo non inferiore a 3 anni.

L’amministrazione Regionale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli.

**ART. 5
(Modalità di esecuzione)**

Il Proponente si impegna a realizzare il Progetto finanziato ed autorizzato integralmente nei termini e con le modalità descritte nella proposta.

Il soggetto beneficiario dovrà raggiungere un livello minimo di frequenza pari all’80% delle ore previste dal percorso di apprendimento, che è condizione indispensabile per il riconoscimento dell’intero importo della “Borsa lavoro (o di studio)”. Questa non verrà riconosciuta qualora il livello di frequenza scenda al disotto del 60%. Tra il livelli di frequenza compresi fra 60% e 80% sarà applicata una decurtazione proporzionale.

Ogni variazione, che, per cause sopravvenute debitamente documentate e motivate, dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione e da quest’ultima autorizzata.

Il Proponente si impegna a fornire i dati dell’attività finanziata, utilizzando i supporti informatici predisposti dall’Amministrazione Regionale.

ART. 6
(Certificazione della spesa)

Il Proponente si impegna a trasmettere i dati della gestione finanziaria dei progetti alla Regione Lazio, per il tramite di Laziodisu, per l'inserimento sul sistema regionale di monitoraggio SI_MON e ad inviare puntualmente alla Regione Lazio, per il tramite Laziodisu, le certificazioni della spesa sostenuta. Il Proponente è quindi consapevole della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all'Ente pubblico.

ART. 7
(Modalità di erogazione dell'Importo)

L'importo del contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- un primo acconto (pari al 50% del contributo richiesto) sarà erogato successivamente alla stipula della Convenzione tra il proponente e la Regione Lazio e dietro presentazione di:
 1. apposita polizza fideiussoria¹ pari all'importo ammesso a contributo, rilasciata da banche, assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni;
 2. allegati 4a e 4b;
 3. nota di debito di importo pari al primo acconto;
- un secondo acconto (pari al 30% del contributo richiesto) sarà erogato alla conclusione della prima fase, previa, comunicazione dell'avvio delle attività progettuali con il partner localizzato all'interno del territorio della regione Lazio, presentazione della seconda nota di debito di pari importo e presentazione della documentazione di cui all'articolo 10.2 dell'Avviso Pubblico;
- un saldo finale (pari al 20% del contributo richiesto), sarà erogato dopo la validazione della documentazione da produrre di cui all'articolo 10.3. dell'Avviso Pubblico e previa presentazione della terza nota di debito pari all'importo del saldo.

L'erogazione degli importi predetti è condizionata dai corretti adempimenti, da parte del soggetto beneficiario del contributo e dalle corrette procedure di gestione di cui all'articolo 10 dell'Avviso Pubblico sotto riportate:

Entro 90 giorni dalla stipula della Convenzione, nel caso di *work experience*, il partecipante dovrà recarsi presso l'Ente partner al di fuori del territorio della regione Lazio per dare avvio alle attività di progetto.

Nel caso di attività di formazione il partecipante non ha obblighi temporali circa la sua partenza essendo questa determinata dalla data di inizio corso, indicata nella proposta progettuale.

Il soggetto beneficiario delle attività di formazione o di *work experience*, dovrà raggiungere un livello minimo di frequenza pari all'80% delle ore previste dal percorso di apprendimento, che è condizione indispensabile per il riconoscimento della borsa lavoro (o di studio). Questa non verrà riconosciuta qualora il livello di frequenza scenda al disotto del 60%. Tra i livelli di frequenza compresi fra 60% e 80% sarà applicata una decurtazione proporzionale.

Sia nel caso di attività di formazione che di esperienza lavorativa i partecipanti dovranno ottemperare a quanto stabilito dall'art. 4.

Nel caso di attività di formazione, il partecipante dovrà presentare, entro 15 giorni a far data dal "rientro", i seguenti documenti:

- relazione descrittiva intermedia sull'esperienza effettuata presso il soggetto partner, evidenziandone le buone pratiche oggetto della permanenza in situazione ed eventuali criticità affrontate nel periodo oggetto di frequenza;
- Attestazione di frequenza rilasciata dall'ente partner presso il quale il beneficiario ha svolto l'esperienza formativa;
- Documento comprovante l'avvenuto svolgimento dell'attività da parte dall'ente partner localizzato fuori regione, dovrà essere presentata fattura o documento equipollente, intestata al soggetto partecipante, accompagnata da ricevuta attestante l'avvenuto versamento dell'importo a suo carico;

Nel caso di *work experience* il partecipante dovrà presentare, entro 15 giorni a far data dal "rientro", i seguenti documenti:

- relazione descrittiva intermedia sull'esperienza effettuata presso il soggetto partner, evidenziandone le buone pratiche oggetto della permanenza in situazione ed eventuali criticità affrontate nel periodo oggetto di frequenza;
- attestazione di frequenza rilasciata dall'ente partner presso il quale il beneficiario ha svolto l'esperienza formativa.

Ritorno in regione Lazio

Il partecipante dà avvio alle attività progettuali con il partner localizzato all'interno del territorio della regione Lazio.

Contestualmente all'inizio delle attività all'interno della regione il partecipante dovrà provvedere ad inviare una comunicazione con la data di avvio delle attività progettuali con il partner localizzato all'interno del territorio della regione Lazio. Tale comunicazione sarà funzionale all'erogazione del II° acconto, come specificato nell'art. 11.

Entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, il soggetto beneficiario dovrà presentare:

- una relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate, indicando gli obiettivi formativi conseguiti;
- una attestazione di frequenza rilasciata dall'ente partner presso il quale il beneficiario ha svolto l'esperienza di tirocinio.

¹ La fideiussione, dovrà essere conforme al modello predisposto con Decreto Ministeriale del Ministero del Tesoro per gli interventi cofinanziati dal F.S.E., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1997 n. 96 divulgato sul sito www.sirio.regione.lazio.it e rilasciata da primario istituto di credito iscritto nell'elenco, pubblicato dall'ISVAP, delle imprese autorizzate nell'esercizio del ramo cauzioni o da compagnia di assicurazioni iscritta nell'elenco, pubblicato dall'ISVAP, delle imprese autorizzate nell'esercizio del ramo cauzioni o da primaria società finanziaria iscritta all'elenco speciale di cui all'art. 107 della legge bancaria 1 sett. 1993 n.° 385.

ART. 8
(Disciplina delle restituzioni)

Il Proponente si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro 90 gg. dal termine dell'intervento mediante versamento su c/c bancario n: IBAN IT03M0200805255000400000292 acceso presso la UNICREDIT ag. presso Regione Lazio 2 – 30151 Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 – Roma intestato a Regione Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento «Restituzione contributo non utilizzato per lo svolgimento del Progetto denominato
....., contrassegnato dal codice SI_MON
..... finanziato con la determinazione dirigenziale n° del

ART. 9
(Risoluzione)

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione la Regione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale per inadempimento (art. 1453 c.c.).

ART. 10
(Divieto di cumulo)

Il Proponente dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per le azioni oggetto della presente convenzione.

ART. 11
(Tutela della privacy)

Il Proponente si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 12
(Foro competente)

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

ART. 13
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Roma lì

PER LA REGIONE LAZIO

IL PROPONENTE